

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO IMPOSIZIONE FISCALE E DECENTRAMENTO FISCALE (ANCHE DENOMINATO FEDERALISMO FISCALE).

Principi ed obiettivi

Art. 1

Principio informatore del progetto imposizione fiscale. Il principio informatore del progetto imposizione fiscale, è dato dalla previsione di un sistema del prelievo fiscale, che sia in grado di prelevare parte della ricchezza prodotta in modo da colpire secondo il principio dell'equilibrio impositivo tutte le fonti di reddito prodotto nello Stato.

Tale equilibrio impositivo è perseguito attraverso la sua coincidenza con ~~l'incremento~~ l'incremento che può derivare alle attività produttive per effetto dello sviluppo, che ottiene la economia con gli investimenti e finanziamenti operati con il prelievo fiscale.

La seconda componente del principio informatore del progetto imposizione fiscale, è costituita dalla limitazione del criterio della progressività dell'imposizione, attraverso la devoluzione ad attività sociali della stessa, oltre una certa percentuale e ad attività di investimento prima del raggiungimento della piena occupazione, per i cittadini che risiedono nello Stato.

Con la piena occupazione la progressività può essere limitata sono dalla prima componente.

Art. 2

Progressività dell'imposizione diretta. Il principio della progressività dell'imposizione diretta va attenuato in funzione di due elementi indicati nell'articolo precedente: la devoluzione ad attività sociali ~~l'incremento~~ di parte dell'imposizione

medesima e la piena occupazione dei cittadini, nell'ambito delle imprese provinciali, regionali e nazionali.

La progressività dell'imposizione deve permanere fino alla percentuale del 34 per cento; oltre intervengono le limitazioni citate che vengono precisate negli articoli seguenti.

Art. 3

La limitazione della progressività con l'organizzazione delle attività sociali. La limitazione della progressività della imposizione oltre il 34 per cento, si verifica nel momento in cui nello Stato italiano risulterà funzionante la struttura sociale, oggi quasi completamente assente.

Con essa così come prevista nel relativo progetto, si organizzeranno con sistematicità le attività sociali prestate dai dipendenti e proprietari di impresa, che sono dirette a devolvere attività lavorative, remunerate a livelli inferiori a quelli normali, a favore dell'impresa ove opera il lavoratore dei vari livelli aziendali; a favore di associazioni di imprese o di settori pubblici dello Stato.

Tali attività riguarderanno anche la produzione di beni economici e servizi, a prezzi di costo, da destinare ad indigenti o a cooperative di consumo che debbono essere agevolate per il perseguimento dei fini societari.

Si tratterà allora di tutte le attività di produzione di beni e servizi offerti a prezzo di costo o inferiore al costo, per chi si sia distinto in azioni di solidarietà nei confronti di settori della società e di produzione di beni e servizi da offrire per solidarietà ad indigenti italiani e stranieri, al fine di agevolare il loro grave stato di disadattamento economico e sociale.

Art. 4

La percentuale di limitazione della progressività per le attività sociali. Oltre il 34 per cento la progressività viene limitata; nel senso che una parte dell'imposizione da definire con patto sociale, tra attività pubbliche e associazioni di imprese e rappresentanze di lavoratori autonomi, deve essere devoluta alla sollecitazione della produzione di attività sociali.

La percentuale iniziale può essere stabilita nel 34 per cento dell'imposizione; oltre tale limite gli accordi tra attività pubbliche e associazioni impresa, stabiliranno la percentuale da ~~dedurre~~ detrarre dagli importi destinati ad imposizione.

L'accordo va siglato in ogni ambito regionale, provinciale e interregionale, tra assessorati alle attività sociali e associazioni di imprese dei vari livelli territoriali.

Art. 5

La limitazione della progressività dopo il perseguimento della piena occupazione. Al fine di stimolare i massimi investimenti produttivi nel settore privato, con il raggiungimento della piena occupazione, oltre la percentuale del 34 per cento, l'imposizione va devoluta ad attività di investimento privato.

Ciò significa che l'imposizione diretta è progressiva per gli scaglioni di reddito che comportano una detrazione irpef del 34 per cento; mentre per scaglioni superiori la parte eccedente il 34 per cento dell'imposizione, viene destinata ad attività di investimento privato.

Art. 6

Le modalità dell'investimento dell'imposizione oltre il 34 per cento. Se soggetto di imposizione è l'imprenditore, la devoluzione ad attività di investimento va fatta dal singolo imprenditore, con ~~esibizione~~ dimostrazione dei fondi destinati a tali attività produttive.

Lo stesso dicasi per il lavoratore autonomo. Se trattasi di azienda o titolare comunque di quote di partecipazione al capitale sociale, la parte eccedente il 34 per cento, deve essere investita dal titolare del reddito, acquistando nuove azioni o quote sociali.

La limitazione della progressività è riferita all'IRPEF.

Art. 7

Obiettivo del progetto imposizione fiscale. L'obiettivo del progetto imposizione fiscale fondamentale, è l'efficienza dell'ordinamento impositivo fiscale organizzativo ed operativo.

L'ordinamento organizzativo è presente nello Stato italiano, tuttavia ha bisogno di una profonda revisione per far sì che la sua organizzazione, si adegui alle esigenze produttive e ai problemi connessi con l'evasione e l'elusione fiscale.

Per l'ordinamento organizzativo si deve prevedere una semplificazione del numero di imposte dirette e indirette ed una chiarificazione delle competenze degli uffici finanziari.

E' necessario evitare la doppia imposizione o la tripla imposizione e rendere il sistema fiscale difficilmente eludibile; cioè rendere impossibile il ricorso ad alcune pratiche al limite della legalità per evitare il prelievo tributario.

Art. 8

Ordinamento operativo. Il secondo obiettivo fondamentale del progetto imposizione fiscale è dato dall'ordinamento operativo.

Esso è costituito dall'organizzazione del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale.

Occorre per rendere efficiente il controllo dei redditi, creare una struttura provinciale, regionale e interregionale di controllo che possa e sappia risalire alla fonte della formazione dei redditi, con una organizzazione capillare di accertamento e di indagine, che impedisca le false dichiarazioni e quindi le evasioni e le elusioni fiscali.

Art. 9

Controllo degli operatori preposti agli accertamenti tributari.

Il controllo dell'attività di accertamento dei redditi da parte dei controllori e degli investigatori fiscali, è operato da organi del N SEGIT e del SIS.

Il primo accerta i criteri adottati per la determinazione dei redditi e degli elementi che comportano una certa imposizione fiscale, i secondi accertano la correttezza delle attività dei controllori ed investigatori.

Il potenziamento di queste attività di controllo in uomini e mezzi è indicato negli articoli seguenti.

Art. 10

Commissione fiscale di 1° e di 2° grado. La commissione fiscale che viene adita per risolvere il contenzioso ~~fisciale~~ tributario, fa parte della struttura degli uffici finanziari (UF), per quanto concerne l'aspetto organizzativo e di funzionamento ~~o~~ burocratico.

Quella di 1° grado fa parte dell'ufficio finanziario provinciale; quella di 2° grado è insediata nell'ufficio finanziario regionale, per tutto ciò che si riferisce al funzionamento e all'organizzazione burocratica della commissione stessa.

Art. 11

L'elusione dell'imposta. Con la presente legge l'ordinamento operativo del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale, impedisce l'elusione dell'imposta attraverso l'esatto accertamento dell'atto sottoposto ad imposizione ~~o~~. Per coloro che tendono ad eludere l'imposta sono previste sanzioni particolari.

LA STRUTTURA FINANZIARIA STATALE

Art. 12

Gli uffici finanziari. La struttura finanziaria statale è caratterizzata da uffici finanziari provinciali (UFP), organizzati in uffici delle entrate e uffici unificati del territorio provinciali; da uffici finanziari regionali ~~(UFR)~~ (UFR) e interregionali (UFIR).

La triplice distinzione di uffici finanziari ha lo scopo di permettere l'accertamento dei redditi secondo il livello di operatori economici privati a reddito variabile: le imprese e lavoratori autonomi locali e provinciali, le imprese regionali e nazionali, che sono individuate secondo le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 13

Il coordinamento. Il coordinamento degli uffici finanziari inferiori è lo strumento per uniformare le attività di accertamento dei redditi e le tecniche relative, anche al fine di ottenere una uniforme imposizione che non escluda alcun reddito dall'imposizione.

L'ufficio finanziario provinciale (UFP) del capoluogo di provincia, coordina le attività degli uffici delle imposte, IVA e del registro dei minori centri provinciali, in attesa che anch'essi divengano uffici delle entrate circoscrizionali dei settori di decentramento provinciale.

L'ufficio finanziario regionale (UFR) coordina le attività degli UFP dei capoluoghi di provincia della regione.

L'ufficio finanziario interregionale (UFIR) del settore nord Italia e sud Italia, oltre alle proprie competenze di accertamento dei relativi operatori economici nazionali; ha anche funzioni di coordinamento degli UFR del proprio settore, al fine di uniformare le relative attività, come è stato indicato per gli UFP.

Le innovazioni al sistema tributario.

Art. 14

L'adeguatezza dell'imposizione fiscale. Le innovazioni al sistema fiscale devono tendere a rendere sempre più efficiente ed operativa l'amministrazione finanziaria negli accertamenti e nell'adeguatezza della imposizione alla natura e all'ammontare del reddito su cui grava l'imposta.

In modo che vi sia coincidenza tra effetti del prelievo fiscale sulla collettività che viene avvantaggiata con spese di investimento per il miglioramento dei servizi; ed effetti che gravano sull'operatore economico privato e pubblico in termini di minore potere d'acquisto, che tuttavia è tramutato in elementi economici che ~~xxxxxxx~~ alimentano il mercato della domanda e dell'offerta.

Il prelievo fiscale deve essere solo quello necessario a trasformare la ricchezza accumulata dal singolo operatore e a lui prelevata, in maggiore domanda di beni richiesti o dalla struttura pubblica o dai dipendenti pubblici e privati.

Tale equilibrio elimina quindi tutte le spese improduttive che non vengono più ~~finanziate~~ finanziate con il prelievo fiscale

Art. 15

La riduzione delle imposte e la eliminazione della pluritassazione. Altro settore oggetto di innovazione è quello della semplificazione del sistema fiscale, che tende a ridurre il numero delle imposte tasse, al fine di disciplinare in modo più razionale e organico il sistema impositivo.

Si deve tendere allora alla previsione di due imposte dirette sui redditi, con l'IRPEF e l'IRPEG e una imposta indiretta costituita dall'IVA, strumento necessario per l'accertamento dei livelli di reddito prodotto, per i prelievi di cespiti economici variabili.

Per il settore locale provinciale, si deve tendere alla imposta diretta de ll'ICEIAP e dell'ICI per la parte non pagata con l'IRPEF, oltre naturalmente a quota parte delle imposte dirette esatte dai lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Art. 16

Recupero dell'imposta sul valore aggiunto. Deve essere fissato il principio che l'IVA è una imposta diretta principalmente a servire per l'accertamento dei redditi variabili d'ordine privato; per cui va programmato il suo recupero da parte del lavoratore a reddito fisso, con la possibilità di dimostrare da parte del contribuente il totale dell'imposta pagata, utilizzando le registrazioni fatte sul bancomat posseduto da ciascuno o sulle fatture pagate.

Il rimborso dell'IVA al contribuente a reddito fisso, deve essere graduale in funzione dell'aumento dell'imposizione diretta proveniente dai soggetti a reddito variabile.

Tale rimborso non potrà essere mai totale, in previsione

delle spese eccezionali che lo Stato deve sopportare e dei maggiori investimenti che l'ordinamento vuole effettuare.

Per cui il suo recupero sarà sempre variabile in funzione dei fini economici e di sviluppo ordinamento statale.

LE FASI DEL NUOVO SISTEMA IMPOSITIVO

Art. 17

Prima fase triennale. La prima fase del nuovo sistema fiscale è diretta a valutare e consolidare le maggiori entrate dovute al più elevato gettito fiscale, anche perché esse devono divenire una costante non suscettibile di fluttuazioni sensibili nel corso degli anni.

Questa prima fase di adattamento è diretta anche a perfezionare i criteri impositivi e le tecniche di accertamento, per permettere il moltiplicarsi del gettito fiscale di un certo livello.

Si deve cioè valutare il sistema impositivo che produce un certo livello di imposte, capace di permettere un determinato sviluppo statale.

Art. 18

Continuo collegamento con CIPE e CIPI. Al fine di conoscere quale il livello impositivo e il gettito fiscale che è più idoneo per sostenere le spese di sviluppo del Paese, l'amministrazione finanziaria nazionale attraverso gli ~~EXIR~~ UFIR, sarà collegata con il CIPE e il CIPI, i quali faranno presenti gli importi finanziari necessari per una certa politica di sviluppo dello Stato.

Secondo queste indicazioni l'amministrazione finanziaria attua un sistema impositivo con percentuali di tassazione e un sistema di accertamento dei redditi, che possa dare proprio quel volume di cespiti economici occorrenti per lo sviluppo. La prima fase dura tre anni.

Art. 19

Seconda fase. Nella seconda fase inizia l'organizzazione della riduzione del numero di imposte e la riorganizzazione del sistema fiscale.